



ATTO N. 1600/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Consigliere Lamberto Bottini

Relatore di minoranza Consigliere Ada Spadoni Urbani

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**


“Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005”.

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 24 marzo 2003

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 24 marzo 2003

Nota: Per ragioni di economia, gli allegati all'atto suddetto (Stato di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B - e le tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, gli elenchi nn. 1, 2 e 3, nonché le Appendici nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) non vengono fotoreprodotti in quanto già rimessi a tutti i Consiglieri.


Vengono fotoreprodotti gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale ed approvati dalla Commissione.



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24 marzo 2003 esaminato l'atto n. 1600, e preso atto dei risultati delle consultazioni attuate attraverso audizioni dei soggetti più direttamente interessati, ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 "Regolamento Interno del Consiglio regionale" e successive modificazioni ed integrazioni, dei pareri consultivi di competenza della II e III Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 10, comma 6 del Regolamento Interno suddetto, nonché degli emendamenti presentati ed ammessi ai sensi degli artt. 55/quinquies e 55/sexis dello stesso Regolamento Interno, ha deciso a maggioranza, con cinque voti favorevoli e due contrari, di esprimere parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, dando incarico di relazionare al Consiglio, per la maggioranza al Consigliere Bottini e per la minoranza al Consigliere Spadoni Urbani.

Ha deciso altresì, di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno, e di trasmettere l'atto medesimo al Consiglio per l'ulteriore seguito.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 139 del 12.2.2003, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21.2.2003 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in data 24.2.2003, concernente: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005" (ATTO N. 1600);

ATTESO che sono state espletate audizioni ai sensi dell'articolo 55/bis, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 "Regolamento Interno del Consiglio regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri consultivi di competenza della II e III Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione, ammessi ai sensi degli artt. 55/quinquies e 55/sexis del Regolamento Interno del Consiglio regionale, ed approvati;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del Regolamento Interno, dal relatore di maggioranza Consigliere Bottini e dal relatore di minoranza Consigliere Spadoni Urbani (ATTO N. 1600/BIS);


VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130;

VISTO il D.Lgs. 230/1991;

VISTO il D.Lgs. n. 56/2000;



VISTO il D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 76;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1997, n. 14;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2002, n. 6;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) con votazione separata articolo per articolo, sullo Stato di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B -, sulle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, sugli Elenchi nn. 1, 2 e 3, sull'appendice n. 1 – bilancio pluriennale -, nonché con votazione finale sull'intero atto che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005”, composta di n. 21 articoli nel testo che segue e degli annessi Stati di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B - e delle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, degli Elenchi nn. 1, 2 e 3, nonché dell'appendice n. 1 – bilancio pluriennale -:



TESTO APPROVATO
DALLA
I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Art. 1

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2003 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 4.377.699.159,02 in termini di competenza e in euro 4.194.414.241,51 in termini di cassa.


2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2003 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2003 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2003 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 4.377.699.159,02 in termini di competenza e in euro 4.194.414.241,51 in termini di cassa.



2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2003 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2003 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2003 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).

Art. 3

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2003 annesso alla presente legge.

Art. 4

(Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata)

1. L'avanzo finanziario di euro 734.994.150,27 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2002, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di



assestamento del bilancio 2003 in base, alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 5

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2003)


1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2003 ammontano a euro 1.144.046.682,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

Art. 6

(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)

1. : La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2003, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.



Art. 7

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

Art. 8

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è approvato l'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

Art. 9


(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è stabilito per l'anno 2003 in euro 85.000.000,00 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

Art. 10

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2003, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale di contabilità 28




febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di Euro 37.457.200,00 per una durata massima di anni 30 ed entro il limite di spesa di Euro 250.000,00 per l'anno 2003 e di Euro 3.200.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2003/2005 allegato (appendice.n. 1).

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al precedente comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2002, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di Euro 37.175.500,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di Euro 1.250.000,00 per l'anno 2003 e Euro 3.200.000,00 per ciascuno degli anni successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di




base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2003/2005 allegato (appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4, sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ne determina le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

8. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle



somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.


10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2003/2005.

Art. 11

(Estinzione anticipata di mutui onerosi)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti



precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.


2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10.

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2003/2005 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

Art. 12

(Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. In relazione alle condizioni di mercato, anche al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente,



mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o di tassi di interesse, attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio-costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 9.


Art. 13
(Cessione dei crediti)

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2003/2005.

Art. 14
(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'unità previsionale di base 10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.



Art. 15.

(Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione - L.R. 18 aprile 1997, n. 14)

1. L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a euro 3.873.400,00 a valere sulla quota di stanziamenti iscritti in corrispondenza dell'unità previsionale di base 02.2.001 "Interventi su immobili regionali" e 11.2.002 "investimenti in favore dell'occupazione" dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.001.

Art. 16


(Spese per la carta tecnica regionale)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della unità previsionale di base 05.1.008 della parte spesa del bilancio 2003 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

Art. 17.

(Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)

1. Per l'anno 2003 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76 comma 2, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tab. P) allegata alla presente legge.



Art. 18

(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)

1. In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 2003 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di euro 17,00.

2. Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

Art. 19

(Modifica descrizione capitoli di bilancio)


1. La descrizione del capitolo 5945 dell'U.P.B. 05.1.013 della spesa è sostituito dalla seguente: "Spese per interventi ed iniziative di recupero, valorizzazione, tutela ambientale e sviluppo sostenibile."

2. La descrizione del capitolo di spesa 5855 - U.P.B. 05.1.006 è sostituita dalla seguente: "Spese per supporti tecnico conoscitivi, per studi e ricerche in materia di programmazione territoriale e per azioni volte alla valorizzazione delle infrastrutture per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione. L.R. 24 marzo 2000, n. 27."

Art. 20

(Approvazione del bilancio pluriennale 2003-2005)


1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003/2005 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.




Art. 21
(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alle leggi regionali 14 febbraio 1995, n. 6 e, 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 2);
- b) Agenzia umbra ricerche di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 3);
- c) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (Appendice n. 4);
- d) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni (Appendice n. 5)
- e) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni (Appendice n. 6);
- f) Agenzia umbra lavoro (A.U.L.) di cui alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Appendice n. 7);
- g) Agenzia per il Diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.) di cui alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n. 8);
- h) Centro per la Documentazione e la Ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (C.E.D.R.A.V.) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 9);
- i) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Appendice n. 10);
- j) Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (S.E.D.E.S.) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Appendice n. 11);




- k) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
(A.R.P.A.) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n.
9 (Appendice n. 12).



- b) con distinta votazione che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi all'unanimità nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.



R E G I O N E D E L L' U M B R I A

L'ASSESSORE

Regione dell'Umbria - Dir. Risorse

Prot. Uscita del 20/3/2003

nr. 0019559/

6 - 1 - Fasc. 2



GIUNTA REGIONALE

10

OGGETTO: Emendamenti al d.d.l. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2003 e Pluriennale 2003/2005 - Legge Finanziaria 2003" ed al d.d.l. "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2003 e Pluriennale 2003-2005.

AL PRESIDENTE DELLA
I COMMISSIONE CONSILIARE
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06100 PERUGIA

In sede di discussione dei disegni di legge di cui in oggetto si prega di sottoporre all'approvazione della Commissione gli emendamenti allegati approvati dalla Giunta Regionale nella seduta del 19 marzo 2003.

L'ASSESSORE
Vincenzo Riommi

Cod. DX03210015



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: EMENDAMENTI AI DDL DISPOSIZIONI PER FORMAZ. BILANCIO ANNUALE PREVISIONE 2003 E PLURIENNALE 2003/05. LEGGE FINANZIARIA 2003 ED AL DDL BILANCIO PREVISIONE ANNUALE ESERCIZIO 2003 E PLURIENNALE 2003/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19/03/2003 n. 332

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
	X
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
X	

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante: MANUALI PAOLA

ATTO AMMINISTRATIVO
ESECUTIVO il 19 MAR 2003



IL DIRIGENTE
[Handwritten signature]

INVIATA UFF. BILANCIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SI	NO
ARCHIVIO CENTRALE	Prot. N. 4576	
ALL'UFFICIO	Diret. R. Scorsone	
20 MAR 2003		
L'ORDINATORE D'ARCHIVIO		

**Relazione all'emendamento al d.d.l.- Atto n. 1599:
"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione
2003 e pluriennale 2003/2005.
Legge finanziaria 2003."**



Visto il d.d.l. in oggetto e le tabelle ad esso allegate si propongono le seguenti variazioni:

1. all'articolato, dopo il Titolo I è aggiunto il seguente Titolo recante il seguente articolo:

**"Titolo
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA**

**Art.
(Proroga di termini)**

1. Il recupero delle tasse automobilistiche, dovute per l'anno 2000 alla Regione dell'Umbria, viene effettuato entro il 31 dicembre 2004.
- o *L'articolo 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2004 del termine per il recupero delle tasse automobilistiche regionali, dovute per l'anno 2000, previsto dal Decreto legge 30 dicembre 982, n.953 convertito con legge 28 febbraio 1983, n. 53, che stabilisce: ".....entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Ai sensi della suddetta norma citata il suddetto termine scadrebbe il 31 dicembre 2003. Si rende necessaria la fissazione di un termine più ampio per permettere la messa a punto dei dati informatici, oggetto di trasferimento da parte dello Stato, inerenti la tassa automobilistica regionale che attualmente risultano in parte incompleti e non aggiornati. La finalità della norma è quella di disporre dei tempi amministrativi necessari alla rettifica dei dati presenti attualmente nell'archivio regionale in modo da evitare inutili appesantimenti dell'attività amministrativa e aggravii per i contribuenti.*

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Conseguentemente sono apportate al d.d.l. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005" le variazioni elencate nella allegata Nota di variazione.





**Relazione all'emendamento al d.d.l.- Atto 1600:
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio
Pluriennale 2003/2005"**

In sede di discussione del ddl in questione si rende opportuno apportare le integrazioni e modifiche seguenti al fine di iscrivere fondi a destinazione vincolata provenienti dallo Stato, integrazioni di stanziamenti per sopravvenute esigenze ed aggiornamento delle previsioni dei residui, della competenza, della cassa, nonché dell'avanzo vincolato.

A) Emendamento alle tabelle A) e B):

1. Fondo di solidarietà nazionale. Legge 14/2/1992, n. 185

Iscrizione fondi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi della legge 185/1992:

PARTE ENTRATA (Competenza e Cassa)

UPB 4.03.004 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Agricoltura e foreste + 1.160.000,00

PARTE SPESA (competenza e cassa)

UPB 07.2.005 Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario + 268.000,00

UPB 07.2.006 Interventi vari relativi a contributi in conto interessi + 892.000,00

2. Piano di sviluppo rurale-Gestione misure 2.1.3

Iscrizione fondi statali per finanziamento misura concernente la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua demaniali:

PARTE ENTRATA (Competenza e Cassa)

UPB 4.03.004 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Agricoltura e foreste + 500.000,00

PARTE SPESA (competenza e cassa)

UPB 07.2.005 Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario + 500.000,00

3. Fondo regionale di protezione civile

Iscrizione fondi rivenienti dal Fondo regionale di protezione civile di cui alla legge 388/2000:

PARTE ENTRATA (Competenza e Cassa)

UPB 2.01.006 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi di protezione civile + 5.176.653,14



7. Sportello del consumatore

Iscrizione fondi versati da Comuni e Province per il finanziamento dello Sportello Consumatore:

PARTE ENTRATA (Competenza e Cassa)

UPB 2.03.001 Trasferimenti correnti da altri soggetti + 17.557,98

PARTE SPESA (Competenza e Cassa)

UPB 08.1.013 Informazione e tutela dei consumatori + 25.357,98

UPB 16.1.002 Fondi di riserva - 7.800,00

8. Maggiori oneri iva sui trasporti.

Iscrizione fondi statali per contributi sui maggiori oneri iva trasporti sostenuti dalle Regioni. Saldo anno 2001:

PARTE ENTRATA (Competenza e Cassa)

UPB 2.03.003 Risorse per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato + 1.185.783,37

PARTE SPESA (Competenza e Cassa)

UPB 06.1.002 Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico + 1.185.783,37

9. Istituto Zooprofilattico per l'Umbria e le Marche

Adeguamento stanziamento di bilancio degli anni 2002 e 2003 in favore dell'Istituto Zooprofilattico a seguito assegnazione definitiva stabilita dal Ministero della Salute:

PARTE ENTRATA (Competenza e Cassa)

UPB 2.01.004 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario + 929,64

PARTE SPESA (Competenza e Cassa)

UPB 12.1.005 Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria + 929,64

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

12. Fondi in materia del mercato del lavoro ai sensi del D.L.vo 23/12/1997, n. 469.

Iscrizione risorse erogate alla Regione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per le funzioni trasferite in materia di mercato del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 469/1997 e da corrispondere alle Province di Perugia e Terni a titolo di contributo per le spese di personale per gli anni 2002 e 2003:



PARTE ENTRATA (Competenza e Cassa)

UPB 2.03.002 Risorse per l'esercizio di funzioni trasferite	+	650.985,38
---	---	------------

PARTE SPESA (Competenza e Cassa)

UPB 02.1.001 Relazioni istituzionali	+	650.985,38
--------------------------------------	---	------------

13. Sistemazione contabile delle poste relative al finanziamento della spesa sanitaria anni 2001 e 2002.

Aggiornamento delle poste di bilancio (residui, competenza e cassa) relative al finanziamento della spesa sanitaria 2001 e 2002 a seguito della regolarizzazione effettuata dal Ministero dell'Economia nel mese di febbraio u.s. Le rettifiche si rendono opportune per consentire la sistemazione contabile delle anticipazioni di tesoreria erogate per il finanziamento della suddetta spesa sanitaria attraverso l'utilizzo della compartecipazione Iva, del Fondo Perequativo Nazionale, nonché dell'Irap di cui al D.L.vo n. 56/2000.

<u>PARTE ENTRATA</u>		Residui	Compet.	Cassa
UPB 1.01.001	Imposte e tasse	308.324.172,10		308.324.172,10
UPB 1.02.001	Quote di tributi erariali	557.000.000,00		557.000.000,00
UPB 1.02.002	Altre devoluzioni	171.441.800,00		171.441.800,00
UPB 6.01.004	Altre partite di giro		200.000.000,00	200.000.000,00
<u>PARTE SPESA</u>			Compet.	Cassa
UPB 18.4.003	C/C Tesoreria			364.377.693,50
UPB 18.4.004	Altre partite di giro	908.963.000,00	200.000.000,00	872.388.278,60

14. Organi istituzionali

Aumento stanziamento per manifestazioni e convegni di interesse regionale:

PARTE SPESA (Competenza e Cassa)

UPB 01.1.001 Spese di rappresentanza della Giunta regionale e partecipazioni a convegni	+	100.000,00
UPB 02.1.010 Contributi ad enti e associazioni	-	100.000,00

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**16. Variazioni agli stanziamenti dei residui e della cassa****PARTE SPESA**

	Residui	Cassa
UPB 02.1.007 Acquisto beni e servizi di funzionamento e manutenzione		21.421,58
UPB 04.1.001 Trasparenza negli appalti		1.715,47
UPB 05.2.002 Consolidamento e trasferimento abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici		54.646,27
UPB 05.2.012 Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico		86.374,48
UPB 06.1.002 Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico		398.861,00
UPB 07.2.003 Aiuti agli investimenti nelle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli		5.430,57
UPB 07.2.004 Politiche per l'innovazione e servizi		28.586,10
UPB 07.2.009 Interventi vari nel settore zootecnico		2.901,07
UPB 07.2.010 Interventi a favore di colture mediterranee, olivicoltura, viticoltura e nel settore ortofrutticolo		61.631,71
UPB 08.2.001 Contributi per lo sviluppo imprenditoriale		8.715,70
UPB 10.1.004 Interventi a sostegno delle attività culturali		35.637,11
UPB 12.1.013 Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario		30.846,53
UPB 12.2.002 Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico	33.043.049,63	12.021.666,06
UPB 12.2.003 Programmi regionali nel settore sanitario	8.888.104,91	4.500.000,00

B) Emendamento all'articolato:

1. All'articolo 18 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità) comma 1 l'importo di "euro 12,00." è sostituito con "euro 17,00.";

L'aumento dell'importo per la rinuncia alle entrate di modesta entità è connesso alle esigenze di semplificazione amministrativa.




2. All'art. 19, aggiungere il seguente secondo comma: "La descrizione del capitolo di spesa 5855 – UPB 05.1.006 è sostituita dalla seguente: "Spese per supporti tecnico conoscitivi, per studi e ricerche in materia di programmazione territoriale e per azioni volte alla valorizzazione delle infrastrutture per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione. L.R. 24/03/2000, n. 27 ".

3. All'articolo 21 (Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione) sono aggiunte all'elenco di cui al comma 1 le seguenti lettere:

- "e) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla Legge regionale 26 ottobre 1994, n.35 (Appendice n. 6);
- f) Agenzia umbra lavoro (A.U.L.) di cui alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Appendice n.7);
- g) Agenzia per il Diritto allo studio universitario (A.DI.S.U.) di cui alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (Appendice n.8);
- h) Centro per la Documentazione e la Ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (C.E.D.R.A.V.) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n.9);
- i) Centro studi giuridici e politici di cui alla Legge regionale 21 gennaio 2003, n.1 (Appendice n. 10);
- j) Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (S.E.D.E.S.) di cui alla Legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Appendice n. 11)."

L'integrazione operata con il presente emendamento, in applicazione dell'articolo 52 della Legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, è conseguente all'approvazione (con D.G.R. n. 162 del 19 febbraio, n. 230 del 26 febbraio, n.259, 264 e 265 del 5 marzo 2003 e n. 298 del 12 marzo 2003) da parte della Giunta regionale dei bilanci dei previsioni degli elencati enti dipendenti in data successiva a quella di proposizione del d.d.l. in oggetto.

4. al documento sono aggiunte le allegate appendici n. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 relative ai bilanci degli enti dipendenti approvati da parte della Giunta regionale.



R E G I O N E D E L L ' U M B R I A

L'ASSESSORE

GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Emendamento al d.d.l.- Atto n. 1599: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2003 e pluriennale 2003/2005. Legge finanziaria 2003."

Al Presidente della I
Commissione Consiliare
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
Perugia

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'approvazione della Commissione l'allegato emendamento.

Vincenzo Riommi



Emendamento all'articolato dell'atto n. 1599

1. dopo l'articolo 8), aggiungere il seguente:

Art.

(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale
denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale.
Delibera Cipe del 18/12/1996))

1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 550.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera Cipe del 18 dicembre 1996, con imputazione alla UPB 07.2.012 (Cap. 7824/8020).


Con delibera n. 254 del 9 dicembre 2002, il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno avente per oggetto: "Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo. Problematiche riguardanti il personale impegnato nei NOB (Nuclei operativi di base)" impegnando la Giunta regionale a garantire la continuità nel rapporto di lavoro dei tecnici dei NOB.

Al momento, però, non è stato ancora definito l'accordo tra OO.PP. e OO.SS. e la legge regionale n. 33/2002 recante disposizioni in materia di promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo è all'esame della Commissione Europea per l'approvazione. Solo dopo potranno essere attivate le procedure di programmazione per la definizione degli interventi.

Ciò nonostante la Giunta regionale ha, comunque, garantito la prosecuzione dell'attività di servizio alle imprese e favorito l'utilizzazione dei tecnici attraverso uno specifico progetto che ha trovato riferimento giuridico e finanziario nel Programma interregionale "Servizi per lo sviluppo rurale" che copre il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2003.

Per evitare soluzioni di continuità e per rispettare la volontà del Consiglio regionale espressa nell'ordine del giorno richiamato, la Giunta regionale ha predisposto un nuovo progetto, da attivare a far data dal 1 aprile 2003, per la cui attuazione necessita di apposito cofinanziamento nell'ambito del suddetto programma interregionale di cui alla delibera Cipe 18 dicembre 1996

Al finanziamento dell'onere di euro 550.000,00 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento previsto nella Upb 07.2.004 di cui alla Legge regionale n. 33/2002.

**Emendamento alle tabelle dell'atto 1599****1. alla Tabella "C" sono apportate le seguenti variazioni:**

- o *Cofinanziamento degli interventi previsti programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera Cipe del 18 dicembre 1996*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
Funzione Obiettivo 07			
Agricoltura, foreste ed economia montana			
L.R. n. 33 del 17/12/2002: Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo U.P.B. 07.2.004 Politiche per l'innovazione e servizi (cap. 7827)	- Euro	550.000,00	

Conseguentemente sono apportate al d.d.l. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005" le variazioni elencate nella allegata Nota di variazione.



**Nota di variazione al d.d.l. – Atto n. 1600:
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003/2005"**

Le variazioni da apportare al bilancio annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, in conseguenza all'emendamento apportato al d.d.l. "Legge finanziaria 2003", sono le seguenti:

Parte Spesa

UPB	Descrizione		2003	2004	2005
UPB 07.2.004	Politiche per l'innovazione e servizi (cap. 7827)	-	550.000,00		
UPB 07.2.012	Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità (Cap. 7824/8020)	+	550.000,00		



R E G I O N E D E L L' U M B R I A

L'ASSESSORE

GIUNTA REGIONALE




Oggetto: Emendamento al d.d.l.- Atto n. 1599: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2003 e pluriennale 2003/2005. Legge finanziaria 2003."

Al Presidente della I
Commissione Consiliare
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
Perugina

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'approvazione della Commissione l'allegato emendamento.

Vincenzo Riommi




Emendamento alle tabelle dell'atto 1599

1. alla Tabella "C" sono apportate le seguenti variazioni:

- o *Ulteriore finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale n. 37/1997 in materia di lavoratori emigrati e loro famiglie per consentire il rimborso da parte dei Comuni di maggiori spese determinate dal rientro in Italia di numerosi emigrati umbri dall'Argentina a seguito della crisi economica attraversata da quel paese.*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2003	2004	2005
Funzione Obiettivo 13			
Protezione sociale			
L.R. n. 37 del 20/11/1997: Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. U.P.B. 13.1.002 Interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. (cap. 2873)	+ Euro	39.000,00	

Conseguentemente sono apportate al d.d.l. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005" le variazioni elencate nella allegata Nota di variazione.



**Nota di variazione al d.d.l. – Atto n. 1600:
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003/2005"**

Le variazioni da apportare al bilancio annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, in conseguenza all'emendamento apportato al d.d.l. "Legge finanziaria 2003", sono le seguenti:

Parte Spesa

UPB	Descrizione		2003	2004	2005
UPB 13.1.002	Interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. (cap. 2873)	+	39.000,00		
UPB 16.1.002	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (Cap. 6100)	-	39.000,00		



R E G I O N E D E L L' U M B R I A

L'ASSESSORE

Regione dell'Umbria - Dir. Risorse

Prot. Uscita del 24/3/2003

nr. 0020334/

6 - 1 - Fasc. 1



GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Emendamento al d.d.l.- Atto n. 1600: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio Pluriennale 2003/2005"

Al Presidente della I
Commissione Consiliare
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
Perugia

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'approvazione della Commissione l'allegato emendamento.

Vincenzo Riommi

20
2



Emendamento all'articolo dell'atto n. 1600

1. All'articolo 21) (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione) è aggiunta le seguente lettera:

"k) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Appendice n. 12).

Con questo emendamento vengono allegati al bilancio di previsione 2003 tutti i bilanci degli enti dipendenti dalla Regione ad eccezione degli Ater (ex Istituti per l'edilizia residenziale pubblica di Perugia e Terni) i cui nuovi organi, recentemente insediati, non hanno ancora potuto approvare i relativi bilanci.

Gli enti dipendenti dalla Regione sono costituiti dai seguenti:

1. Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea (ISUC), istituito con LR 6/95
2. Agenzia Umbria Ricerche , istituito con LR 30/2000
3. Azienda di promozione turistica dell'Umbria (APT), istituita con LR 20
4. Centro per le pari opportunità, istituito con LR 45/89;
5. Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), istituita con LR 35/94;
6. Agenzia Umbria lavoro, istituito con LR 41/98;
7. Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), istituito con LR 26/94;
8. Centro per documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica (C.E.D.R.A.V.), istituito con LR 24/90;
9. Centro studi giuridici e politici, istituito con LR 49/81;
10. Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (S.E.D.E.S.) di cui alla legge regionale 33/95;
11. Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con LR 9/98
12. Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia (IERP), istituito con LR 12/83 (ora Ater);
13. Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni (IERP), istituito con LR 12/83 (ora Ater);
14. Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), istituito con LR 5/84 (disciolto).

I bilanci degli enti dal n. 1) al n. 4) sono stati allegati in sede di presentazione del ddl di bilancio 2003, i bilanci degli enti dal n. 5) al n. 10) sono stati allegati con il primo emendamento presentato in data 20 marzo 2003, il bilancio dell'ente di cui al n. 11) viene allegato con il presente emendamento.

L'ente di cui al n. 14) è stato disciolto.